



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

INDICE

1. Premessa.....	1
2. Definizioni.....	1
3. Ambito di Applicazione.....	7
4. Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate	8
4.1 Operazioni di Minore Rilevanza.....	8
4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	10
4.3 Operazioni di competenza assembleare.....	12
4.4 Delibere quadro	13
5. Operazioni con Parti Correlate realizzate da società controllate.....	14
6. Flussi informativi per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate.....	15
7. Disposizioni generali.....	17

1. PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da DeA Capital S.p.A. (“**DeA Capital**” o la “**Società**”), direttamente o per il tramite di società controllate, italiane o estere, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento**”).

La presente Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società dell’11 novembre 2010, previo parere favorevole del Comitato Controlli e Rischi, è in vigore dall’1 gennaio 2011 ed è stata modificata in data 13 marzo 2018, 11 maggio 2021, 3 febbraio 2022 e, da ultimo, in data 4 luglio 2022, previo parere favorevole del Comitato Controlli e Rischi.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente. La Procedura tiene altresì conto delle indicazioni, comunicazioni e orientamenti di tempo in tempo adottati da Consob (gli “**Orientamenti Consob**”) e viene interpretata in conformità agli stessi Orientamenti Consob.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Amministratori Coinvolti nell’Operazione: gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi del Codice.

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte della Società in una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

Amministratori Non Esecutivi: gli amministratori riconosciuti come non esecutivi ai sensi del Codice.

Codice: il Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A..

Comitato Controllo e Rischi: il comitato controllo e rischi di DeA Capital. Esso è

composto da tre Amministratori Non Esecutivi e Indipendenti, ed espleta le funzioni indicate nel Codice e nel regolamento interno del medesimo comitato.

Comitato per la Remunerazione: il comitato per la remunerazione di DeA Capital. Esso è composto da tre Amministratori Non Esecutivi e Indipendenti, ed espleta le funzioni indicate nel Codice e nel regolamento interno del medesimo comitato.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione di DeA Capital.

Controllare/Controllo: si intende la definizione di cui ai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e riportata di seguito per mero riferimento. Il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie Società Controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo. Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto: si intende la definizione di cui ai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e riportata di seguito per mero riferimento. La condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: si intende la definizione di cui ai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e riportata di seguito per mero riferimento. Gli amministratori (esecutivi o meno), i sindaci e i dirigenti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo della Società, come individuati dall'Amministratore Delegato e riportati

nell'elenco delle Parti Correlate di cui al paragrafo 6.5(a) della Procedura.

Influenza Notevole: si intende la definizione di cui ai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e riportata di seguito per mero riferimento. Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze, qualora una o più delle stesse consentano di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Interessi Significativi: si intende qualunque interesse di natura patrimoniale di una Parte Correlata che crei un incentivo idoneo a far sì che la Società concluda un'operazione in quanto favorevole a una Parte Correlata della Società. Fatte salve le opportune verifiche da effettuarsi nel caso concreto, un Interesse Significativo può ritenersi sussistente nei seguenti casi: (i) la partecipazione, anche indiretta per il tramite di soggetti diversi dalla Società, nella Società Controllata o nella Società Collegata con cui l'operazione è svolta, da parte del soggetto che esercita il Controllo o l'Influenza Notevole sulla Società. In tal caso, la partecipazione detenuta nella Parte Correlata dal soggetto che esercita il Controllo o l'Influenza Notevole sulla Società dà luogo a un Interesse Significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società; (ii) la detenzione -

diretta o indiretta - di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della Società Controllata o della Società Collegata con cui l'operazione è svolta da parte di amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società; o (iii) la condivisione tra la Società e la Società Controllata o la Società Collegata con cui l'operazione è svolta di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti in misura significativa, a seconda dei casi, dall'operazione svolta con la Società Controllata o con la Società Collegata *oppure* dai risultati conseguiti dalla Società Controllata o dalla Società Collegata con la quale è svolta l'operazione. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assumono tali piani di incentivazione (o remunerazioni variabili) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del Dirigente con Responsabilità Strategiche.

Non si considera Interesse Significativo: (i) la semplice detenzione di una partecipazione nella Società Controllata o nella Società Collegata con cui l'operazione è svolta da parte di altre Società Controllate dalla Società o Società Collegate a essa; e (ii) la mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e la Società Controllata o la Società Collegata con cui l'operazione è svolta.

Operazione con Parte Correlata: un'operazione definita come tale dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. La relativa definizione è riportata per mero riferimento nell'Allegato 1 alla presente Procedura.

Operazioni di Importo Esiguo: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile ammontare massimo delle prestazioni non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 200.000, in ragione d'anno, per Operazioni con Parti Correlate persone fisiche, anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate; e
- (b) Euro 400.000, in ragione d'anno, per Operazioni con Parti Correlate persone giuridiche, anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: indica le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra (i) il controvalore

dell'operazione e (ii) il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società oppure, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- (b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- (c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate che: (a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della società; e (b) sono concluse a condizioni: (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, oppure (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, oppure (iii) corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Parte Correlata: i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. La relativa definizione è riportata per mero riferimento nell'Allegato 1 alla presente Procedura.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Responsabile della Funzione di Internal Audit: il Responsabile della Funzione di Internal Audit di DeA Capital, il quale svolge le funzioni indicate nel Codice e nel regolamento interno del Comitato Controllo e Rischi.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Società Collegata: si intende la definizione di cui ai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e riportata di seguito per mero riferimento. Qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata: si intende la definizione di cui ai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e riportata di seguito per mero riferimento. Qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

Testo Unico: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

- 2.2 I termini non specificamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito nel Regolamento.
- 2.3 L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni nelle prime richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1 Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo effettuate dalla Società o, nella fattispecie di cui al successivo Paragrafo 5(a), da Società Controllate.
- 3.2 Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo eventualmente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ., e dello statuto della Società, né alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 cod. civ. relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale della Società.
- 3.3 Fermi gli obblighi di informazione periodica in capo agli emittenti di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento, relativamente alle informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione, e fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 4.2(i), le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:
- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico e alle relative operazioni esecutive;
 - (b) alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche - diverse dalle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di un importo complessivo preventivamente stabilito dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. - nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione;

- (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
 - (c) alle Operazioni Ordinarie; e
 - (d) alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.
- 3.4 Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
- (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del cod. civ.;
 - (b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico.
- 3.5 Con cadenza trimestrale, la Funzione *Reporting, Control & Information Systems* fornisce al Comitato Controllo e Rischi una completa informativa in merito alle operazioni escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura e delle ragioni di tale esclusione, fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 5(c).

4. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 Operazioni di Minore Rilevanza

- (a) Il Consiglio di Amministrazione o, a seconda dei casi, gli organi delegati - nei limiti dei poteri di gestione ad essi attribuiti dallo statuto della Società e/o delegati dal Consiglio di Amministrazione - approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante di un comitato, composto da tre Amministratori Non Esecutivi e Non Correlati la maggioranza dei quali Indipendenti, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del suddetto comitato.

- (b) Il comitato di cui al paragrafo (a): (i) relativamente ad Operazioni di Minore Rilevanza aventi ad oggetto l'assegnazione o l'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o a un Dirigente con Responsabilità Strategiche, è il Comitato per la Remunerazione; e (ii) relativamente a tutte le altre Operazioni di Minore Rilevanza, è il Comitato Controllo e Rischi fermo restando che, qualora uno o più componenti del comitato di volta in volta coinvolto siano la controparte dell'Operazione di Minore Rilevanza oggetto di valutazione o siano una sua Parte Correlata, gli altri membri del comitato chiameranno a far parte del consesso altro Amministratore Non Correlato (Non Esecutivo e, se del caso, Indipendente, a seconda che si renda necessario o meno ripristinare la presenza di almeno due Amministratori Indipendenti).
- (c) Qualora non vi siano almeno tre Amministratori Non Esecutivi e Non Correlati (la maggioranza dei quali Indipendenti), il parere previsto dal precedente paragrafo (a) è reso: (i) dal Collegio Sindacale, a condizione che i componenti del Collegio Sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, oppure (ii) da un esperto indipendente, nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente del Collegio Sindacale, oppure (iii) dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati o, a seconda dei casi, dall'unico Amministratore Indipendente Non Correlato eventualmente presente.
- (d) Il Presidente o l'Amministratore Delegato assicurano che i componenti del comitato ricevano tempestive, complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di operazioni a condizioni definite standard o equivalenti a quelle di mercato, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o l'Amministratore Delegato assicurano che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai Consiglieri.
- (e) Fermo restando quanto sopra previsto, il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione siano fornite a tutti i Consiglieri, in conformità all'art. 2381 cod. civ., nonché al Collegio Sindacale.
- (f) Il comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, prima che la Società assuma l'obbligazione di compiere l'Operazione di Minore Rilevanza.
- (g) Il comitato ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a

propria scelta e a spese della Società. Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento.

- (h) Qualora l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- (i) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvino una Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione stessa, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (j) Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dell'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- (k) Fermi gli obblighi di comunicazione *price sensitive* previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della precedente lettera (a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il relativo parere negativo è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

- (a) Il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza e delibera sulle medesime previo motivato parere favorevole di un comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti e Non Correlati sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del suddetto comitato.
- (b) Il comitato di cui al paragrafo (a): (i) relativamente ad Operazioni di Maggiore Rilevanza aventi ad oggetto l'assegnazione o l'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o a un Dirigente con Responsabilità Strategiche, è il Comitato per la Remunerazione; e (ii) relativamente a tutte le altre Operazioni di Maggiore Rilevanza, è il Comitato Controllo e Rischi fermo restando che,

qualora un componente del comitato di volta in volta coinvolto sia la controparte dell'Operazione di Maggiore Rilevanza oggetto di valutazione o una sua parte correlata ovvero non sia un Amministratore Indipendente, gli altri membri del comitato chiameranno a far parte del consesso altro Amministratore Indipendente Non Correlato. Qualora non vi siano almeno tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati, si applica, *mutatis mutandis*, il precedente paragrafo 4.1(c).

- (c) L'Amministratore Delegato assicura che il comitato sia coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, attraverso la ricezione di complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza. Il comitato può inoltre chiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Il comitato può delegare, allo scopo, uno o più dei suoi componenti. Al comitato si applicano, *mutatis mutandis*, i precedenti paragrafi 4.1(d), 4.1(e), 4.1(f)(prima parte), 4.1(g), 4.1(i) e 4.1(j).
- (d) In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, a condizione che: (i) se consentito dallo statuto della Società, l'Assemblea ordinaria autorizzi il compimento dell'operazione; e (ii) la medesima Assemblea deliberi, oltre che con le maggioranze di legge, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti e a condizione che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Laddove la previsione di cui al precedente punto (d)(ii) non sia contenuta nello statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione dovrà includere - nella proposta di deliberazione assembleare - una previsione che consenta al Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione alla deliberazione assembleare di approvazione solo ove consti il voto favorevole della maggioranza di cui al precedente punto (d)(ii).

- (e) Qualora l'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- (f) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvano una Operazione di Maggiore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (g) Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dell'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

- (h) Entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora il Consiglio deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento.
- (i) Qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca una Operazione Ordinaria agli effetti della presente Procedura:
 - (i) la Funzione *Reporting, Control & Information Systems*, in collaborazione con la Funzione Affari Legali e Societari comunica tempestivamente tutte le informazioni disponibili relative alle suddette operazioni agli Amministratori Indipendenti che compongono il comitato di cui ai paragrafi 4.2(a) e 4.2(b) affinché verifichino senza indugio la corretta applicazione delle condizioni di esenzione applicabili;
 - (ii) la Società comunicherà alla CONSOB e agli Amministratori Indipendenti che compongono il comitato di cui ai paragrafi 4.2(a) e 4.2(b), entro 7 giorni dall'approvazione di ciascuna operazione da parte dell'organo competente, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia una Operazione Ordinaria, fornendo oggettivi elementi di riscontro; e
 - (iii) la Società indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale quali tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente lettera (i).

4.3 Operazioni di competenza assembleare

- (a) Fuori dai casi previsti al precedente paragrafo 4.2(d) per le Operazioni di Maggiori Rilevanza e fatto salvo quanto disposto dal successivo punto (b), quando una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'Assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni degli articoli 4.1 e 4.2 si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del Consiglio di Amministrazione - della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.
- (b) Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti. In tale caso, il Consiglio di Amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea o non compirà gli atti di

gestione dalla stessa autorizzati qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti voti contro la proposta del Consiglio di Amministrazione e i Soci Non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino più del 10% del capitale sociale con diritto di voto.

4.4 Delibere quadro

- (a) Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con una unica deliberazione (c.d. “delibera quadro”), una serie di Operazioni Con Parti Correlate (ivi incluse operazioni di cui siano parti Società Controllate ai sensi del Paragrafo 5(a)) tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
- (b) Nel caso indicato al precedente punto (a) e fermo quanto previsto dal precedente articolo 3:
 - (i) le disposizioni dei precedenti articoli 4.1 e 4.2 si applicano alla delibera quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
 - (ii) le disposizioni dei precedenti articoli 4.1 e 4.2 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera quadro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che la delibera:
 - (1) abbia efficacia non superiore ad un anno;
 - (2) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
 - (3) indichi il prevedibile controvalore massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia della deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa (anche mediante indicazione, ove ritenuto opportuno, di un *cap* al controvalore massimo di tali operazioni);
 - (4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni;
 - (iii) con cadenza trimestrale, il Presidente o l'Amministratore Delegato forniscono al Consiglio di Amministrazione una completa informativa in merito all'attuazione delle delibere quadro.

Resta inteso che le fattispecie di esenzione dall'applicazione della presente

Procedura di cui al precedente articolo 3 sono applicabili alle delibere quadro al ricorrere delle condizioni previste da tale articolo.

- (c) La Funzione Affari Legali e Societari informa tempestivamente la Funzione *Reporting, Control & Information Systems* dell'avvenuta approvazione di delibere quadro.

5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

- (a) La Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate della Società di cui siano parti Società Controllate, italiane o estere, e che siano oggetto di una preventiva valutazione del Consiglio di Amministrazione della Società o di un organo delegato della Società, a condizione che tale valutazione possa condurre ad un intervento in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'Operazione con Parte Correlata della Società da parte della Società Controllata; resta inteso che quanto previsto dal precedente articolo 3 si applica anche a tali operazioni.
- (b) Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal precedente punto (a): *da un lato*, la Funzione Affari Legali e Societari trasmette alle Società Controllate il testo della presente Procedura, unitamente all'elenco delle Parti Correlate della Società, e *dall'altro* le Società Controllate si impegnano ad informare tempestivamente la Funzione Affari Legali e Societari della Società e – per il tramite della Funzione Affari Legali e Societari – la Funzione *Reporting, Control & Information Systems* della Società riguardo alle Operazioni con Parti Correlate della Società che intendono effettuare, trasmettendo le informazioni e la documentazione necessaria per svolgere le valutazioni di cui al successivo paragrafo 6.2 e dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura. A sua volta, la Funzione Affari Legali e Societari si impegna ad informare tempestivamente la Società Controllata parte dell'Operazione con Parte Correlata oggetto di valutazione riguardo alle modalità di attuazione della medesima operazione.
- (c) Al di fuori delle operazioni di cui al Paragrafo 5(a), qualora le Società Controllate effettuino Operazioni con Parti Correlate della Società e il controvalore di tali operazioni, singolarmente considerate, superi Euro 15.000 in ragione d'anno, troverà applicazione la procedura di cui al paragrafo 5(b) e la previsione di cui al paragrafo 3.5. Il presente paragrafo troverà applicazione anche nel caso in cui il controvalore di tali operazioni singolarmente considerate sia pari o inferiore a Euro 15.000 ma le stesse siano realizzate con una medesima Parte Correlata e, cumulativamente considerate, abbiano un controvalore superiore a Euro 15.000 in ragione d'anno.

6. FLUSSI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 6.1 Gli amministratori con deleghe (ovvero il Presidente e l'Amministratore Delegato nonché altri eventuali amministratori con deleghe), il Direttore Generale e i Responsabili delle Funzioni aziendali della Società, dopo aver valutato se l'operazione che si intende porre in essere si qualifichi come Operazione con Parte Correlata, ne informano tempestivamente la Funzione *Reporting, Control & Information Systems*.
- 6.2 La Funzione *Reporting, Control & Information Systems*, in collaborazione con la Funzione Affari Legali e Societari, effettua le necessarie valutazioni al fine di individuare se si tratti di:
- (a) un'Operazione di Importo Esiguo;
 - (b) un'Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza;
 - (c) un'operazione da porre in essere in esecuzione di una delibera quadro del Consiglio di Amministrazione;
 - (d) un'Operazione Ordinaria e, pertanto, se sussistano i requisiti rilevanti ai fini dell'esclusione dall'applicazione della Procedura di cui al Paragrafo 3.3(c);
 - (e) un'Operazione con Parte Correlata compiuta con o tra Società Controllate o con Società Collegate e, pertanto, se sussistano eventuali Interessi Significativi ai fini dell'esclusione dall'applicazione della Procedura di cui al Paragrafo 3.3(d).

Nell'ipotesi di cui al punto 6.2(d), la Funzione aziendale che intende proporre l'operazione trasmetterà alla Funzione *Reporting, Control & Information Systems* e alla Funzione Affari Legali e Societari le informazioni necessarie e le proprie considerazioni in merito alla sussistenza dei requisiti idonei a qualificare l'Operazione con Parte Correlate come Operazione Ordinaria e applicare la relativa esenzione di cui al Paragrafo 3.3(c).

Nell'ipotesi di cui al punto 6.2(e):

- la Funzione *Reporting, Control & Information Systems* condividerà con la Funzione Affari Legali e Societari le informazioni necessarie per determinare la sussistenza (o meno) di Interessi Significativi ai sensi dei punti (i) e (ii) della definizione di "Interessi Significativi" di cui alla presente Procedura;
- la Funzione Risorse Umane trasmetterà alla Funzione Affari Legali e Societari le informazioni necessarie e le proprie considerazioni in merito alla sussistenza (o meno) di Interessi Significativi ai sensi del punto (iii) della definizione di "Interessi Significativi" di cui alla presente Procedura.

La Funzione *Reporting, Control & Information Systems* e la Funzione Affari Legali e Societari tengono adeguata traccia delle considerazioni svolte al fine di dare attuazione al presente Paragrafo 6.2, archiviando la relativa documentazione nel sistema documentale aziendale.

- 6.3 La Funzione *Reporting, Control & Information Systems* trasmette i risultati delle verifiche di cui al precedente Paragrafo 6.2 ai dirigenti responsabili della conduzione dell'Operazione con Parte Correlata oggetto di valutazione.

In caso di Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza, la Funzione aziendale che intende proporre l'operazione è tenuta a redigere un *memorandum* contenente: (i) la descrizione dell'operazione; (ii) l'indicazione di quale sia l'interesse della Società al compimento dell'operazione; (iii) l'indicazione di quale sia la convenienza della Società al compimento dell'operazione; e (iv) quali siano le condizioni alle quali si intende concludere l'operazione e quali siano state le modalità con le quali le stesse sono state individuate. Tale *memorandum* dovrà essere sottoscritto dal Responsabile della Funzione richiedente e dal Direttore Generale e inviato alla Funzione Affari Legali e Societari che provvede a dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura. Resta inteso che le previsioni del presente Paragrafo 6.3, secondo capoverso, non troveranno attuazione in caso di applicazione all'Operazione con Parte Correlata oggetto di valutazione di una delle fattispecie di esenzione dall'applicazione della presente Procedura di cui al precedente articolo 3.

- 6.4 Con riferimento all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, la Funzione Risorse Umane informa e aggiorna almeno trimestralmente la Funzione Affari Legali e Societari dell'eventuale superamento, in relazione a ciascun Dirigente con Responsabilità Strategiche e in ragione d'anno, dell'importo massimo di Euro 200.000 di cui alla definizione di Operazioni di Importo Esiguo.

- 6.5 La Funzione Affari Legali e Societari:

- (a) definisce almeno annualmente l'elenco delle Parti Correlate, tramite l'invio di apposita lettera di richiesta di informazioni alle controllanti, agli amministratori e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche;
- (b) aggiorna, sulla base delle informazioni ricevute, ogniqualvolta necessario e comunque almeno annualmente, l'elenco delle Parti Correlate;
- (c) comunica l'elenco e gli eventuali aggiornamenti dell'elenco delle Parti Correlate agli amministratori con deleghe (ovvero al Presidente e all'Amministratore Delegato nonché ad altri eventuali amministratori con deleghe), al Direttore Generale, ai Responsabili delle Funzioni aziendali della Società, e alle Società Controllate, almeno annualmente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichi un

aggiornamento dell'elenco, l'elenco delle Parti Correlate;

- (d) comunica tempestivamente ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e, tramite la Controllante, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di quest'ultima, l'inserimento di tali soggetti nell'elenco delle Parti Correlate e trasmette ai medesimi soggetti il testo della presente Procedura.
- 6.6 I Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società comunicano tempestivamente alla Funzione Affari Legali e Societari l'acquisto - da parte dei medesimi soggetti o dei propri stretti familiari di cui all'Allegato 1 della presente Procedura - di partecipazioni che comportino il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole in un'entità.
- 6.7 La Controllante fornisce alla Funzione Affari Legali e Societari della Società le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle operazioni con le medesime e comunica in modo tempestivo eventuali aggiornamenti. I Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Controllante, anche per il tramite della Controllante stessa, comunicano tempestivamente alla Funzione Affari Legali e Societari l'acquisto - da parte dei medesimi soggetti o dei propri stretti familiari di cui all'Allegato 1 della presente Procedura - di partecipazioni che comportino il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole in un'entità.
- 6.8 Gli amministratori con deleghe (ovvero il Presidente e l'Amministratore Delegato nonché altri eventuali amministratori con deleghe) assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento e della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-*bis* del Testo Unico.
- 6.9 Tutte le funzioni aziendali coinvolte nel processo definito dalla presente Procedura sono tenute a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 ogni deroga, violazione o sospetta violazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura e del Regolamento.
- 6.10 Le attività descritte nel presente paragrafo sono adeguatamente documentate e rese tracciabili.

7. DISPOSIZIONI GENERALI

- 7.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato *price sensitive* ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da riportarsi ai sensi della predetta norma, almeno le informazioni di cui all'art. 6, comma 1 del Regolamento.
- 7.2 Resta fermo quanto previsto dall'art. 2497-*ter* cod. civ.. Pertanto, le decisioni della

Società influenzate dall'attività di direzione e coordinamento devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ..

- 7.3 Resta fermo quanto previsto dall'art. 2391 cod. civ.. Pertanto, gli amministratori che abbiano un interesse, anche potenziale e indiretto, in un'Operazione con Parte Correlata sono tenuti ad informarne tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare l'opportunità di richiedere all'amministratore in conflitto di interessi di allontanarsi dalla seduta prima dell'inizio della discussione e fino a quando non sia stata assunta la deliberazione e di astenersi dal partecipare alla votazione, fatti salvi i casi di cui ai Paragrafi 4.1(h) e 4.2(e). Qualora l'Operazione con Parte Correlata rientri nelle competenze di un amministratore con delega (ovvero il Presidente e l'Amministratore Delegato) e questi abbia un interesse nell'operazione, lo stesso si astiene dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
- 7.4 In caso di modifica delle disposizioni del Regolamento, i riferimenti agli articoli del Regolamento contenuti nella presente Procedura dovranno intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli, agli articoli del Regolamento modificato.
- 7.5 In caso di modifica dei principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, l'Amministratore Delegato sarà competente per la revisione dell'Allegato 1 alla presente Procedura ai fini dell'adeguamento del medesimo alle modifiche intervenute.

Allegato 1

Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (i.e., la Società).

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati alla Società se tale persona:
 - (i) ha il controllo¹ o il controllo congiunto² della Società;
 - (ii) ha un'influenza notevole³ sulla Società; o

¹ Per "controllo" si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie società controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

² Per "controllo congiunto" si intende la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o di una sua controllante.
- b) Un'entità è correlata alla Società se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* della Società (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte la Società);
 - (iii) entrambe la Società e l'entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e la Società è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

³ Per “influenza notevole” si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze, qualora una o più delle stesse consentano di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

- (vii) una persona identificata al punto a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;

- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.